



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO PROVINCIA DI SALERNO

Ordinanza n. ~~16~~¹⁷ del 29/10/2020

Oggetto: ordinanza sindacale di regolamentazione accessi Cimitero Comunale giorni 31 ottobre - 1 e 2 novembre 2020

IL SINDACO

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” con il quale è stata prorogata al 31 gennaio 2021 la dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020”, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI 8 agosto 2020, n. 198);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GURI 18 ottobre 2020, n. 258);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GURI 25 ottobre 2020, n. 265);

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute 12 agosto 2020 (GURI 13 agosto 2020, n. 202), 16 agosto 2020 (GURI 17 agosto 2020, n. 204), 21 settembre 2020 (GURI 21 settembre 2020, n. 234), 25 settembre 2020 (GURI 26 settembre 2020, n. 204), 7 ottobre 2020 (GURI 8 ottobre 2020, n. 249), 21 ottobre 2020 (GURI 22 ottobre 2020, n. 261), 21 ottobre 2020 (GURI 22 ottobre 2020, n. 262);

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista l'Ordinanza regionale n. 77 del 5 ottobre 2020, con la quale è stato, tra l'altro, disposto che *"fino al 20 ottobre 2020, salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dei provvedimenti statali adottandi ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 19 del 2020, convertito in legge n. 35 del 2020, e dell'andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata: 1.1 È fatto obbligo a bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili di chiusura dell'attività dalle ore 23,00 alle ore 6,00 del giorno successivo, nei giorni da domenica a giovedì; dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato. Fanno eccezione gli esercizi presenti all'interno di strutture di vendita all'ingrosso che osservano orari notturni di esercizio. Con l'entrata in vigore della presente disposizione è revocata la previsione di cui al punto 1.1 dell'Ordinanza n. 75 del 29 settembre 2020. 1.2 Ai ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione (pub, vinerie, kebab e simili), è fatto obbligo di prevedere l'ultimo ingresso dei clienti nonché degli avventori per asporto alle ore 23,00, per l'intera settimana. Le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario. 2. Per quanto non previsto dal presente provvedimento, restano confermate le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 75 del 29 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari data e relativi Protocolli di settore allegati e ss.mm e ii.. 3. Sono altresì confermate tutte le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 76 del 3 ottobre 2020, ivi compresa la proroga: 3.1 dell'obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto, durante l'intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all'aperto), approvati o prorogati con le ordinanze vigenti o riportati in allegato al DPCM 7 settembre 2020; 3.2 di tutte le disposizioni relative alle misure di sicurezza obbligatorie prescritte per i titolari e gli utenti di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, ivi compreso l'obbligo di porre a disposizione, all'ingresso e all'interno dei locali, soluzioni idroalcoliche igienizzanti e di subordinare l'ingresso da parte degli utenti alla avvenuta igienizzazione delle mani e alla protezione delle vie respiratorie attraverso l'uso della mascherina";*

Vista l'Ordinanza regionale n. 78 del 14 ottobre 2020, con la quale sono state adottate misure di prevenzione e contenimento dei contagi, con efficacia fino al 13 novembre 2020;

Vista l'Ordinanza regionale n. 79 del 15 ottobre 2020, con la quale sono state adottate misure di prevenzione e contenimento dei contagi, con efficacia fino al 30 ottobre 2020 e, in particolare, al punto 1.5. è stato disposto che *"in tutte le scuole dell'infanzia sono sospese l'attività didattica ed educativa, ove incompatibile con lo svolgimento da remoto, e le riunioni degli organi collegiali in presenza; nelle scuole primarie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza, le riunioni in presenza degli Organi collegiali, nonché quelle per le elezioni degli stessi";*

Vista l'Ordinanza regionale n. 80 del 16 ottobre 2020, con la quale:

"1. A parziale modifica/integrazione della previsione di cui al punto 1.5 dell'Ordinanza n. 79 del 15 ottobre 2020, con decorrenza dal 17 ottobre 2020 e sino al 30 ottobre 2020, su tutto il territorio regionale: 1.1. è consentita, anche in presenza, l'attività delle scuole dell'infanzia (nidi ed asili della fascia di età 0-6 anni); 1.2 sono consentiti in modalità "in presenza" i corsi, non scolastici, con lezioni/ eventi formativi di durata non superiore ad un'ora in aula, nel rispetto dei protocolli di sicurezza di settore 2. Per quanto non previsto al precedente punto 1. restano confermate tutte le disposizioni dell'Ordinanza n. 79 del 15 ottobre 2020";

Viste le Ordinanze regionali n. 81 del 19 ottobre 2020, n. 82 del 20 ottobre 2020 e n. 83 del 22 ottobre 2020, con le quali sono state adottate misure di prevenzione e contenimento dei contagi, anche relative agli ambiti interessati dalle nuove disposizioni, sopra citate, di cui al DPCM 24 ottobre 2020 e in senso più restrittivo rispetto alle stesse;

Vista l'Ordinanza regionale n. 85 del 26 ottobre 2020 recante le "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3

del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19. *Disposizioni in tema di esercizi commerciali, attività scolastica e limitazioni alla mobilità*”;

Tenuto conto dell'approssimarsi della festività di Tutti i Santi (1° novembre) e della Commemorazione dei Defunti (2 novembre);

Atteso che in tali occasioni è tradizione recarsi al cimitero comunale a far visita ai propri cari, soprattutto nei giorni 31 ottobre e 1 – 2 novembre;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio comunale;

Ravvisata la necessità di regolamentare l'accesso e la sosta interna ed esterna al camposanto comunale al fine di evitare assembramenti e garantire l'uso della mascherina ed il distanziamento sociale;

Ritenuta prioritaria ogni azione tesa a contenere l'epidemia in corso con adeguate misure di contenimento a tutela della salute pubblica;

Visto che ricorrono i presupposti di cui al comma 5 dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a) Legge n. 48 del 2017 e s.m.i.;

ORDINA

nei giorni 31 ottobre 2020 e 1 e 2 novembre 2020:

1. L'apertura del cimitero ai visitatori è disposta **dalle ore 7,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30**. In detto orario sarà garantita la continuità di presenza di personale di Polizia Locale, della Protezione Civile Comunale e delle Associazioni Croce Rossa e Misericordia. Durante l'orario di chiusura di cui sopra (13,00-14,30) si provvederà alla sanificazione del cimitero comunale ad opera della Protezione Civile.
2. Il varco principale d'ingresso del Cimitero Comunale (cimitero storico) ed il varco a sinistra (cimitero parte in ampliamento) saranno considerati entrata obbligatoria; il cancello centrale sarà considerato unica uscita obbligatoria;
3. l'ingresso è consentito, in maniera scaglionata, previo controllo della temperatura e con controlli all'ingresso del numero delle persone accedenti finalizzati all'ordinato afflusso da effettuarsi da parte del personale della Protezione Civile Comunale e delle Associazioni Croce Rossa e Misericordia, in coordinamento tra loro;
4. è fatto obbligo ai visitatori di indossare in modo corretto la mascherina, rispettare il distanziamento sociale con le persone non facenti parte del proprio nucleo familiare e astenersi dall'entrare nel Cimitero comunale con una temperatura corporea superiore a 37.0°;
5. è assolutamente vietato qualsiasi assembramento presso tombe, loculi, edicole e cappelle cimiteriali e negli spazi comuni e viali della struttura cimiteriale;
6. la permanenza all'interno del cimitero non può eccedere i 30 minuti per ciascun visitatore;
7. che la sosta delle auto nei parcheggi limitrofi al Cimitero non ecceda il tempo di 1 ora

AVVERTE

che il mancato rispetto degli obblighi innanzi richiamati è punito ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00; nei casi di cui all'art. 1 comma 2 lettere a), b) del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'affidamento in gestione da 1 a 3 mesi.

Sono fatte salve eventuali successive ed immediate modifiche di questa Ordinanza che si rendessero necessarie per fatti sopravvenuti, o valutazioni circa l'andamento degli accessi nelle giornate interessate dalla presente, o provvedimenti in materia da parte di Enti o Autorità pubbliche sovraordinate a quella sindacale

DISPONE INFINE

che la presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo pretorio, sul sito internet del Comune e che ne sia diffusa la conoscenza con ogni strumento idoneo alla comunicazione;

che sia trasmessa a mezzo pec a:

Prefettura U.T.G. Di Salerno;

Presidente Regione Campania;

Al Funzionario Responsabile Settore n. 5;

Al Funzionario Responsabile Settore n. 2;

Al Comando Compagnia Carabinieri di Castel San Giorgio;

All'ASL Salerno DS n. 60;

Alla Protezione Civile di Castel San Giorgio;

Alla Croce Rossa di Castel San Giorgio;

Alla Confraternita di Misericordia di Castel San Giorgio

affinchè ciascuno, secondo le proprie competenze, ne prenda conoscenza e si attivi per l'osservanza del seguente provvedimento da parte dei cittadini destinatari della stessa.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 si comunica che avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente al TAR Campania – Sezione di Salerno o al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo pretorio on line del Comune o, comunque, dalla piena conoscenza da parte dei destinatari.

Dalla Residenza Municipale, 29/10/2020

Il Sindaco
Avv. Paola Lanzara

